



## Consiglio Regionale della Calabria

### IV Commissione

#### Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

**Proposta di legge n. 128/10<sup>A</sup> di iniziativa del consigliere M. Mirabello  
recante: "Disposizioni straordinarie atte al controllo del sovradimensionamento dei cinghiali nel territorio della Regione Calabria"**

**Proponente P.L. 128/10<sup>A</sup>: Michele Mirabello.**

**Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 29.02.2016.**

**Assegnata in data 03.03.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.**

**Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 02 febbraio 2017**

**Testo sottoposto a drafting in data 10 febbraio 2017**

#### RELAZIONE

La proposta di legge n. 128/10<sup>A</sup> recante "*Disposizioni straordinarie atte al controllo del sovradimensionamento dei cinghiali nel territorio della Regione Calabria*", ha l'obiettivo di frenare l'incontrollata proliferazione dei cinghiali, spesso causa di ingenti danni alle coltivazioni, ai manufatti e a volte anche alle persone, mediante una gestione speciale e straordinaria della caccia a questa specie faunistica.

Nell'osservanza dei principi generali fissati dalle normative comunitarie e nazionali, il disegno di legge introduce disposizioni atte a rendere più efficace il contenimento della specie, rafforzando la portata venatoria con la predisposizione da parte della Regione Calabria, sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale e gli ambiti territoriali di Caccia ATC, di un piano stralcio del piano faunistico regionale che dovrà:

- Individuare i territori con sovradimensionamento della popolazione di cinghiali;
- Definire un piano per il riequilibrio della specie;
- Predisporre interventi immediati per la prevenzione del recupero dei danni causati alle coltivazioni.

L'intero progetto legislativo è stato, in più fasi, rivisitato dal suo proponente che ha proceduto al miglioramento del testo con la presentazione di vari emendamenti.

Nel merito la proposta è composta da 7 articoli:

1. l'articolo 1 detta disposizioni di carattere generale;
2. l'articolo 2 individua le finalità della legge consistenti in una gestione faunistica e venatoria straordinaria della caccia al cinghiale;
3. l'articolo 3 stabilisce un piano stralcio del piano faunistico che la Regione Calabria, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, dovrà approvare sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale e gli Ambiti territoriali di caccia ATC con le funzioni sopra descritte;
4. con l'articolo 4 la Regione Calabria, sentita la Consulta faunistica e Ambiti territoriali di caccia ATC, individua i territori vocati e non vocati per la presenza del cinghiale;
5. l'articolo 5 stabilisce i criteri per il prelievo selettivo del cinghiale prevedendo metodi ecologici e procedendo, qualora questi ultimi si dimostrassero inefficaci, con la cattura e l'abbattimento della specie in questione. La fase di prelievo o successivo abbattimento deve essere gestita con un piano dal quale si possa evincere la consistenza numerica dei cinghiali, la quantità oggetto di prelievo selettivo o di abbattimento, la durata delle operazioni nonché la gestione successiva delle carni;
6. l'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

7. l'articolo 7, visto il carattere d'urgenza attribuito alla norma, disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La proposta di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come si evince dallo stesso articolo 7 rubricato "Clausola di invarianza finanziaria". Infatti, gli interventi di cui alla presente proposta trovano già copertura con le risorse allocate nel programma U 16.02 "Caccia e Pesca" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016-2018 della regione Calabria.

### **Art. 1**

*(Disposizioni generali)*

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, entrambe di modifica della direttiva 79/409/CEE, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), nonché delle successive convenzioni internazionali e direttive comunitarie in materia, assume ogni iniziativa idonea a consentire il ripristino, il raggiungimento e il mantenimento di densità sostenibili della specie del cinghiale per assicurare che la presenza di tale specie sia proporzionata alle diverse caratteristiche e condizioni del territorio regionale.

### **Art. 2**

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la gestione faunistica e venatoria straordinaria della caccia al cinghiale all'interno del territorio della regione Calabria nel rispetto del calendario venatorio e delle leggi nazionali e regionali vigenti, allo scopo di tutelare e gestire un piano per il riequilibrio controllato della popolazione dei cinghiali in sovradimensionamento. A tal fine la Regione si propone di:

- a) individuare nel territorio regionale le aree che presentano problematiche dovute al sovradimensionamento della popolazione dei cinghiali;
- b) realizzare, attraverso appropriate forme di gestione faunistico-venatoria, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità (aree vocate e non vocate per la presenza del cinghiale);
- c) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tale specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture, alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree vocate e non vocate.

### **Art. 3**

*(Piano stralcio)*

1. La Regione Calabria entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita la Consulta faunistica venatoria regionale (CFVR) e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) predispone un Piano stralcio da inserire nel Piano faunistico regionale che prevede:

- a) l'individuazione dei territori che presentano sovradimensionamento della popolazione dei cinghiali;
- b) la definizione di un piano per il riequilibrio della specie;
- c) le modalità per definire gli interventi immediati per il recupero dei danni provocati alle coltivazioni.

### **Art. 4**

*(Individuazione dei territori)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 la Regione Calabria sentiti la CFVR e gli ATC, individua:

- a) i territori vocati (porzioni del territorio agro-silvo-pastorale) per la presenza del cinghiale;
- b) i territori non vocati (territori caratterizzati dalla presenza diffusa di colture agricole danneggiate o potenzialmente danneggiabili) per la presenza del cinghiale.

### **Art. 5**

*(Gestione venatoria)*

1. Per consentire il prelievo del cinghiale nelle aree vocate e non vocate dove non insistono divieti di caccia, la Giunta regionale, previo parere

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti gli ATC dell'intero territorio, stabilisce, inizialmente, un piano di prelievo selettivo mediante metodi ecologici; successivamente, in caso di inefficacia del piano di prelievo selettivo, procede con la cattura e l'abbattimento della specie in questione.

2. Nel piano di prelievo o di successivo abbattimento la Regione Calabria individua:

- a) la motivazione;
- b) la consistenza tendenziale della popolazione di cinghiali in sovradimensionamento;
- c) la quantità oggetto del piano selettivo o eventualmente di successivo abbattimento;
- d) il periodo di svolgimento;
- e) la durata delle operazioni;
- f) la finalità cui sono destinate le carni dei cinghiali abbattuti, anche prevedendo specifici accordi con i centri di lavorazione delle carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di cinghiali provenienti dalle attività di controllo, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.

**Art. 6**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria

**Art. 7**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge ha carattere di urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.